

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 773)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(RIPAMONTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa attualmente vigente (legge 10 luglio 1940, n. 1098 e regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli 130 e seguenti) esclude le persone di sesso maschile dalla facoltà di conseguire il diploma di infermiere professionale.

Nella passata legislatura in materia furono presentate le seguenti iniziative:

1) disegno di legge governativo (atto Camera n. 3589);

2) proposte di legge di iniziativa degli onorevoli:

Malfatti, Darida (atto Camera n. 880);

De Pascalis (atto Camera n. 1437);

Savio Emanuela (atto Camera numero 3059);

Savio Emanuela (atto Camera, numero 3528);

Spinelli (atto Camera n. 2288);

e degli onorevoli senatori Rovere, Rotta, Palumbo, Chiariello e D'Errico (atto Senato n. 1826).

La 11^a Commissione del Senato della Repubblica approvò in sede deliberante, nella seduta del 16 novembre 1966, un testo unificato delle varie proposte.

Non si può negare, in linea generale, la inesistenza, sul piano attitudinale, di valide cause giustificative della diversità di trattamento giuridico fissato per i due sessi.

Di conseguenza, la legislazione attualmente vigente potrebbe presentare profili di incostituzionalità (*argumenta ex* articoli 3 e 51 della Costituzione).

Sotto il profilo di merito, è da rilevare che l'attuale carenza, a livello professionale di personale infermieristico impone l'esigenza di non precludere agli uomini un'attività oggi inibita.

È poi da precisare al riguardo che, sia una commissione di studi istituita presso questo Ministero nell'anno 1962, col compito di formulare proposte per la revisione della legislazione concernente l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, sia il Con-

siglio superiore di sanità hanno prospettato l'opportunità di modificare le disposizioni normative vigenti nel senso di prevedere la facoltà anche per gli uomini di esercitare la professione di che trattasi.

In attesa di un completo assetto normativo del settore delle professioni paramediche è stato predisposto l'unito disegno di legge, composto di tre articoli, che riproducono, salvo lievi modifiche, il testo approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura.

Con l'articolo 1 si consente l'esercizio alla professione sanitaria ausiliaria di infer-

miere professionale anche al personale maschile.

Con l'articolo 2 le università con facoltà di medicina e chirurgia ed altri enti possono essere autorizzati con la procedura delineata all'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire scuole professionali per infermieri.

Con l'articolo 3 viene demandata al regolamento di esecuzione della legge la determinazione delle norme per la disciplina di dette scuole professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

Art. 2.

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, gli enti ospedalieri, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altre persone giuridiche possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ad istituire, oltre che scuole-convitto professionali per infermiere, anche scuole professionali per infermieri.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, emanerà un regolamento che disciplini il funzionamento delle predette scuole.